

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1971

(60^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione congiunta:

« Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo la Biennale di Venezia » (22) (D'iniziativa dei senatori Codignola ed altri);

« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia » (279) (D'iniziativa dei senatori Pellicanò ed altri);

« Norme per una sperimentazione creativa di una nuova " Biennale " di Venezia » (526) (D'iniziativa dei senatori Gianquinto ed altri);

« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo " La Biennale di Venezia " » (576) (D'iniziativa dei senatori Caron ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 1022, 1024, 1025 e <i>passim</i>
ANTONICELLI	1041, 1042, 1044 e <i>passim</i>
CALEFFI	1030
CARRARO	1027, 1028, 1032 e <i>passim</i>
CODIGNOLA	1036, 1039, 1042 e <i>passim</i>
DINARO	1024, 1025, 1028 e <i>passim</i>
FARNETI	1045
FERRONI	1025, 1027, 1028 e <i>passim</i>
GIANQUINTO	1024, 1025, 1027 e <i>passim</i>
LIMONI	1034, 1038, 1039 e <i>passim</i>
PAPA	1048

PIOVANO	Pag. 1023, 1024
PREMOLI	1023, 1028, 1029 e <i>passim</i>
ROMANO	1028
ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1027, 1028, 1029 e <i>passim</i>
SPIGAROLI, f.f. relatore alla Commissione	1022 1023, 1026 e <i>passim</i>

La seduta ha inizio alle ore 17,40.

Sono presenti i senatori: Antonicelli, Baldini, Bonazzola Ruhl Valeria, Caleffi, Carraro, Castellaccio, Codignola, Dinaro, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Germanò, La Rosa, Limoni, Papa, Piovano, Premoli, Romano, Russo, Smurra, Spigaroli e Zaccari.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Bloise, De Zan e Rossi, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Ferroni, Genco e Gianquinto.

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Romita.

ZACCARI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione congiunta dei disegni di legge:

- « Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo la Biennale di Venezia » (22), d'iniziativa dei senatori Codignola ed altri;
- « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia » (279), d'iniziativa dei senatori Pellicanò ed altri;
- « Norme per una sperimentazione creativa di una nuova " Biennale " di Venezia » (526), d'iniziativa dei senatori Gianquinto ed altri;
- « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo " La Biennale di Venezia " » (576), d'iniziativa dei senatori Caron ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede redigente dei disegni di legge: « Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo la Biennale di Venezia », d'iniziativa dei senatori Codignola, Ferroni, Caleffi e Tolloy; « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia », d'iniziativa dei senatori Pellicanò, Valori, Di Prisco, Albanese, Naldini, Filippa, Masciale, Tomassini, Preziosi, Menchinelli, Raia, Cuccu e Li Vigni; « Norme per una sperimentazione creativa di una nuova " Biennale " di Venezia », d'iniziativa dei senatori Gianquinto, Renda, Fabiani, Venanzi, Romano, Bertoli, Bonazzola Ruhl Valeria, Pirastu, Borsari e Li Causi; « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo " La Biennale di Venezia " », d'iniziativa dei senatori Caron, Mazzarolli, Oliva, Baldini, Dal Falco, Montini, Limoni, Forma, Segnana, Dal Canton Maria Pia, Tiberi, Dalvit, Carraro, Del Nero, Cerami, Bartolomei, Perrino, Coppola e Valsecchi Pasquale.

Come i colleghi ricordano, nelle sedute precedenti si è svolta la discussione generale, conclusasi giovedì scorso.

Passiamo pertanto all'esame ed alla votazione degli articoli dei quattro disegni di legge.

Se non si fanno osservazioni, come base della discussione sarà preso il testo redatto dalla Sottocommissione.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

La Biennale di Venezia, Esposizione internazionale d'arte, creata dal comune di Venezia con delibera consiliare 19 aprile 1893, eretta in ente autonomo con regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito in legge 17 aprile 1930, n. 504, e successive modificazioni, assume la denominazione di « Ente autonomo " La Biennale di Venezia " ».

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Venezia.

Esso è istituito di cultura democraticamente organizzato ed ha lo scopo di fornire, a livello internazionale, documentazioni e comunicazioni intorno alle arti, con particolare riferimento a quelle figurative, al cinema, al teatro ed alla musica, assicurando piena libertà di idee e di forme espressive.

Nell'ambito delle attività di propria competenza:

promuove in modo permanente iniziative idonee alla conoscenza, alla discussione e alla ricerca;

offre condizioni atte a realizzare, anche mediante la sperimentazione autogestita, nuove forme di produzione artistica;

agevola la partecipazione di ogni ceto sociale alla vita artistica e culturale.

Il senatore Spigaroli, che nella funzione di relatore sostituirà il senatore De Zan, temporaneamente indisposto, propone a titolo personale il seguente emendamento: nell'ultimo comma, penultimo capoverso, sopprimere le parole « anche mediante la sperimentazione autogestita ».

S P I G A R O L I , *f. f. relatore alla Commissione.* Credo che una espressione quale quella di cui propongo la soppressione sia del tutto pleonastica in un articolo come il primo, che è di carattere programmatico, senza un chiarimento del significato che gli si vuole attribuire. Ritengo quindi opportuno eliminarla, anche per evitare confusioni, tanto più che l'articolo 2, al punto d), po-

ne tra i compiti dell'Ente quello di « pronunciarsi con motivata relazione, sentiti gli organi tecnici di cui ai successivi articoli 17 e 18, sui progetti di nuove forme di produzione artistica proposte da singoli e da gruppi, offrendo, quando accolti, le condizioni necessarie per un'autonoma realizzazione ». Ora questa potrebbe rappresentare una forma accettabile di autogestione, mentre con la dizione in esame si darebbe vita ad un qualcosa di non chiaro, di confuso anzi e quindi a una norma suscettibile di interpretazioni equivoche.

Queste le ragioni per le quali propongo l'emendamento.

P R E M O L I . Mi associo al collega Spigaroli ritenendo che sia sufficiente il concetto di sperimentazione; la parola: « autogestita » non so cosa aggiunga, dato che la Biennale deve accogliere ogni forma di sperimentazione; semmai l'autogestione è una forma amministrativa. Giustamente, poi, il senatore Spigaroli ha definito quelle parole pleonastiche alla luce del disposto dell'articolo 2, dal quale bisognerebbe però sopprimere le parole, riferite alle nuove forme di produzione artistica, « proposte da singoli o da gruppi », poichè è ovvio che l'opera d'arte può essere prodotta da una persona, da cento o da mille.

P I O V A N O . A sostegno dell'emendamento del senatore Spigaroli sono state addotte due motivazioni, che però sono tra loro contrastanti. Secondo l'onorevole proponente la dizione dell'ultimo comma sarebbe pleonastica in quanto contenuta anche nel punto *d*) dell'articolo 2, mentre secondo il senatore Premoli il riferimento all'articolo 2 medesimo non apparirebbe illuminante trattandosi di una dizione sostanzialmente equivoca. Senza voler fare un processo alle intenzioni, direi che soprattutto dà fastidio l'espressione « autogestita ».

Ora, a nostro avviso, il significato di tale espressione potrebbe essere precisato con maggiore concretezza, e siamo disponibili in tal senso. Ad ogni modo essa non è sostitutiva del punto *d*) dell'articolo 2, come ben sa il senatore Spigaroli, poichè il

punto *d*) indica semplicemente uno dei casi di sperimentazione che possono verificarsi, mentre, a mio giudizio, la sperimentazione che noi stiamo cercando di introdurre nella legislazione della Biennale può assumere anche altre forme, può essere integrata anche da altre componenti; per cui l'articolo 1, dove bene o male si fissano i principi generali ai quali si ispira l'organismo in questione, può anche recare una dizione che può apparire generica ma che certamente è più ampia di quella del punto *d*) citato.

Quanto all'obiezione del senatore Premoli, come mi sembra di capire, più che dal sostantivo egli è infastidito dall'aggettivo, poichè non si può essere contrari alla sperimentazione, che rappresenta un'apertura verso qualsiasi nuova iniziativa. Piuttosto, essa ha da essere autogestita oppure no? Se il collega esaminerà con attenzione il testo al nostro esame, si accorgerà che le parole di cui si propone la soppressione rappresentano in inciso e non vietano che possano effettuarsi anche, da parte dell'Ente, determinati controlli.

Pertanto, salva restando l'opportunità di una eventuale maggiore precisione, preghe- rei i colleghi di non sopprimere l'inciso in questione perchè, come ho detto, esso lascia la porta aperta ad un reale tipo di sperimentazione. Chi può chiedere, ad esempio, che un pittore o un uomo di cinema debbano chiedere il permesso alle autorità superiori prima di procedere ad una sperimentazione? Sarebbe una contraddizione in termini.

S P I G A R O L I , f. f. relatore alla Commissione. Appunto: non è necessario precisarlo.

P R E M O L I . Se è chiaro è pleonastico; se non è chiaro è sospetto. Ovviamente nessuno potrà dare disposizioni ad un pittore sull'opera che ha in mente di creare, ma nel caso di uno spettacolo teatrale la Biennale potrà provvedere attraverso i suoi organi.

P I O V A N O . Vogliamo soffermarci sulla sperimentazione teatrale? Noi sappiamo che negli anni 20 e negli anni 30, a Ber-

lino fu tentata una serie di innovazioni che, tra l'altro, prevedevano la combinazione dell'azione scenica teatrale con intermezzi cinematografici; ed abbiamo visto come queste prime forme, che sembravano a quei tempi fuori dell'ordinario, si siano poi affermate con una certa frequenza. Così anche il modo di presentare un palcoscenico che non sia quello tradizionale, mentre in un primo tempo costituì una audacissima forma di sperimentazione, è diventato poi un qualcosa non dico di universalmente accettato ma che comunque non dà luogo a particolari obiezioni.

Quindi la sperimentazione in tale settore è chiaro che deve essere autogestita: il regista non deve avere controlli alla propria iniziativa, come nessun altro artista, poichè il concetto di sperimentazione non può escludere quello di autogestione, altrimenti non è sperimentazione.

PRESIDENTE. Ma nel caso dell'autogestione, chi provvede alle spese?

PIOVANO. Si tratta di precisare...

PRESIDENTE. Questo è il punto. È chiaro che senza sperimentazione non si ha progresso (e noi apriamo le braccia ed il cuore a tutte le sue forme, con l'augurio che portino a buoni risultati), così come è evidente che alla sperimentazione stessa debbono provvedere gli autori e non altri; ma quale equivoco può ingenerare il termine autogestione, nel caso in esame?

GIANQUINTO. L'articolo 1 definisce la posizione della Biennale di Venezia e ne precisa i fini istituzionali. È quindi necessario che tra tali fini sia inclusa la sperimentazione, anche nella forma particolare dell'autogestione; ma vi è un'altra forma di sperimentazione, non autogestita. Lo articolo 2, a sua volta, non costituisce la ripetizione dell'articolo 1 ma riguarda i compiti dell'Ente ed il modo di realizzarne i fini. Come? Anche attraverso il disposto della lettera d).

Ora noi stiamo elaborando le norme di legge. In seguito gli organi competenti do-

vranno provvedere ad emanare il regolamento di esecuzione.

Alla domanda dei senatori Premoli e Spigaroli circa il modo come si realizzerebbe la sperimentazione autogestita rispondo che sarà il regolamento dell'Ente, che è autonomo, a fissarlo.

Per finire aggiungo che quando parliamo di sperimentazione autogestita veniamo a dare una risposta all'esigenza di compartecipazione che è stata parte integrante della contestazione dalla quale è sorta l'esigenza di questo nuovo statuto della Biennale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato dal senatore Dinaro un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma.

DINARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto la soppressione dell'ultimo comma nel quale sono state recepite quelle disposizioni altrimenti manifestate nelle premesse del disegno di legge di iniziativa parlamentare n. 576, che si possono definire programmatiche e che poi, di fatto, restano tali. In particolare si dispone che la Biennale offra condizioni « atte a realizzare, anche mediante la sperimentazione autogestita, nuove forme di produzione artistica ».

In via preliminare occorre rilevare, a mio avviso, che in nessuno dei successivi trentasei articoli viene precisato il senso di questa disposizione, che resta così campata in aria, senza le specificazioni relative da introdursi con norme programmatiche; soltanto all'ultimo comma, lettera d), dell'articolo 2 si parla di nuove formule di produzione artistica con riferimento non più alla sperimentazione autogestita bensì ad una « autonoma » realizzazione.

Ciò premesso, qual è dunque la *ratio* della norma? Evidentemente ne stiamo discutendo proprio perchè la *ratio* non appare chiara ed è questo, a mio avviso, che bisogna mettere a fuoco. La *ratio* di tale norma è chiaramente quella di spezzare una lancia a favore di quelle produzioni artistiche di gruppo che sono state l'ultima proposta o — non se ne offendano i colle-

ghi comunisti — l'ultima illusione dell'estetica marxista. E dico « ultima illusione » in piena coscienza, invitando proprio i colleghi comunisti ad indicare una sola opera valida e destinata a restare nel tempo, la quale sia frutto di collaborazione tra più operatori artistici o di squadra, ivi compresi elementi del pubblico o, marxianamente, del popolo.

PRESIDENTE. Vorrei dire al collega Dinaro che le questioni estetiche sono argomento di università e di accademia. Tutte le sperimentazioni possono essere utili, salvo poi a vedere quali sono i risultati.

DINARO. Questo, onorevole Presidente, è un suo avviso autorevolissimo, ma consentirà che io possa o intenda non accettarlo in pieno.

In realtà l'equivoco del lavoro di *équipe* nasce dalla inesatta applicazione della massima moraviana « andare verso il popolo », tratta da una omonima novella di questo autore nella quale si parla di due rampolli dell'industria pieni di buona volontà marxista e anche di tanti soldi di papà, i quali finirono completamente derubati da quei rappresentanti del popolo che andavano a trovare nelle grotte, e se lo meritavano.

In effetti la produzione artistica, di cui si auspicano qui nuove forme (e sarebbe più corretto e più sincero dire « nuovi contenuti »), è sempre stato il frutto di una condizione e di un atto squisitamente individuale (parlo di opere valide), oppure, in rarissimi casi, di un sodalizio tra soggetti ciascuno dei quali autonomamente è artista completo; sodalizio peraltro possibile solo in letteratura e non nel campo delle arti visuali (quali quelle di ricerca di cui all'articolo 2, lettera *d*), che è intimamente collegato con il quarto comma di cui ho chiesto la soppressione) ove presuppone in ciascuno dei componenti mancanza di idee, altrimenti non si costituirebbe il gruppo ma esploderebbe l'artista, e la mancanza di idee non fa ovviamente l'artista.

L'articolo 1 dispone inoltre, all'ultimo comma, che la Biennale di Venezia agevoli

la partecipazione di ogni ceto sociale alla vita artistica e culturale. Questa frase è un'altra di quelle disposizioni apparentemente bronzee che si rivelano poi nemmeno di argilla ma addirittura di terra bagnata; rimangono campate in aria. Anche di questa affermazione nessuno degli articoli successivi dispone la realizzazione in atti concreti: non c'è nessun punto, negli articoli successivi, dove quest'altra massima venga tradotta in norme operative, a meno che tale non sia la riduzione ferroviaria di cui parla l'articolo 32; ma in questo caso non ci sarebbe stato bisogno di un cappello tanto impegnativo come quello contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 1. Se poi l'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » volesse davvero agevolare la partecipazione di ogni ceto sociale alla vita artistica e culturale, si assumerebbe un compito così immane che sopravanzerebbe il potere stesso dello Stato. A tal punto infatti, ancora non è riuscito lo Stato: prova ne sia la riforma della scuola secondaria che tanto ci dilania, in cui la predetta partecipazione non può essere attuata se non a livello di educazione civica prima che artistica e culturale.

Quindi, se esorbita da quelli che sono i fini culturali di un ente quale quello della Biennale di Venezia, il disposto stesso è quanto mai demagogico. Ed è per tale motivo che io insisto sulla richiesta di soppressione dell'ultimo comma del primo articolo.

GIANQUINTO. Di tutto l'ultimo comma?

DINARO. Sì, di tutto, perchè si tratta di frasi programmatiche senza contenuto.

FERRONI. Dalle poche parole finali che ha pronunciato il collega Dinaro pare che si voglia contestare il concetto ispiratore di questo articolo 1, che è stato oggetto di una lunga discussione. Esso, a mio parere, è l'articolo fondamentale di questo provvedimento; è l'articolo che precisa nella seconda parte, che è appunto quel-

la più contestata dall'onorevole collega, la ragione d'essere della Biennale, i compiti artistici ed i compiti nuovi della Biennale, quelli che sorgono da esigenze nuove che ancora una volta dobbiamo cercare di non respingere per posizioni di principio.

Questo articolo recepisce, largamente direi, la protesta (questa parola potrà dare fastidio a chi non vuole sentirla) del mondo artistico e culturale del nostro Paese; protesta che non è nata da un qualche cosa di astratto o di diabolico; ma perchè le strutture, il funzionamento ed i concetti che guidavano la Biennale erano decisamente respinti da tutto il mondo artistico. Quindi questo primo articolo è stato elaborato in Sottocommissione proprio per accogliere con saggezza e con equilibrio, senza demagogia (giacchè ne ha parlato il collega Dinaro), questa esigenza del mondo artistico e culturale italiano.

Io ritengo che questo provvedimento nel suo complesso costituirà l'apertura (e questo forse può fare paura) di forme nuove di conduzione di tutti gli enti culturali del nostro Paese, che vorranno più o meno ispirarsi a questo. Per tale motivo ritengo di essere stato sufficientemente moderato, e chi ha seguito la discussione da quando la abbiamo iniziata sa quante volte mi sono scontrato e mi dovrò ancora scontrare con il collega Gianquinto, il quale per amore del meglio (io non lo contesto) forse dimentica il bene che c'è in questo disegno di legge che abbiamo elaborato.

Per quanto concerne l'emendamento del senatore Spigaroli, indubbiamente si illustra da sè. Ma io ritengo che il testo da noi elaborato debba rimanere così com'è. « Sperimentazione autogestita » non vuol dire che la Biennale sarà gestita da questo o quel gruppo, ovvero da questa o da quella corrente artistica; vuol dire che a un dato momento, nelle fasi di ricerca, di sperimentazione, eccetera, può anche essere conveniente per la Biennale stessa, più che per coloro che pretendono l'autogestione, consentire queste forme di autogestione. Faccio un esempio che vale forse ad illuminare quanto ho detto: quando a Venezia ci fu la protesta ed i cineasti entrarono

alla Biennale alle due di notte, dopo discussioni infinite dissi a Zavattini e a Pasolini: volete l'autogestione? Prendetevela, ma io sono sicuro che fra ventiquattr'ore chiederete che il direttore Chiarini sia rimesso al suo posto perchè vi « scannerete » fra voi. E infatti l'autogestione non c'è stata per rinuncia spontanea.

Una forma nuova di autogestione la Biennale può consentirla: ci saranno i Pasolini e gli Zavattini, ci saranno altri che vorranno provare sul serio e proveranno. Per tale motivo sono contrario all'emendamento del collega Spigaroli.

SPIGAROLI, f. f. relatore alla Commissione. Non ritengo opportuno che sia soppresso tutto il quarto comma dell'articolo 1 perchè anche se ripete determinati concetti, in forma talvolta tautologica, risponde allo spirito di cui si vuole che lo statuto sia animato, spirito di apertura verso le cose nuove e quindi di incoraggiamento al dibattito e alla ricerca.

Il dire: « offre condizioni atte a realizzare nuove forme di produzione artistica » è una ripetizione di un concetto precedente che viene poi maggiormente chiarito e specificato; quello che invece non va è l'inciso « anche mediante la sperimentazione autogestita ». Noi siamo favorevoli alla sperimentazione, ma non in una forma così rischiosa; a questo proposito io preferisco fare riferimento alla lettera d) dell'articolo 2, che, con le sue indicazioni normative, riveste una maggiore importanza, piuttosto che alla espressione di carattere programmatico dell'articolo 1.

Senatore Ferroni, affidare la Biennale a Zavattini e agli altri ai quali ha accennato, a mio avviso, sarebbe stato estremamente imprudente; perchè costoro dopo qualche giorno avrebbero rassegnato il compito loro affidato provocando gravi guasti. Noi stiamo parlando di denaro pubblico e per ogni sperimentazione deve esservi un pronunciamento degli organi tecnici, deve esservi la garanzia che si tratta di qualcosa di serio, che dà affidamento dal punto di vista artistico e amministrativo. Tutt'al più

possiamo dire « mediante sperimentazione » togliendo soltanto la parola « autogestita ».

FERRONI. Senatore Spigaroli, se il suo discorso venisse fatto in concreto, avulso dal contesto del disegno di legge, lei potrebbe avere in certa parte ragione; ma se consideriamo che abbiamo creato un comitato che ha l'obbligo di ascoltare pareri e accogliere o no le proposte che vengono anche dall'esterno, è chiaro che l'autogestione sarà decisa non da chi vuol autogestire ma dal Consiglio di amministrazione il quale valuterà in sede opportuna, con i modi previsti dalla legge, la possibilità o meno di questa autogestione. Quindi io non vedo il rischio di cui lei parla.

CARRARO. Se è vera l'interpretazione per cui la parola « autogestita » si riferisce agli sperimentatori, si hanno gli inconvenienti prospettati dal senatore Spigaroli, altrimenti se « autogestita » si riferisce agli organi della Biennale, allora non ha ragione d'essere, perchè la Biennale, come ente, è autonoma.

GIANQUINTO. Ma l'autogestione viene conferita a coloro che propongono nuove forme artistiche; cioè l'autogestione viene decisa non da coloro che la chiedono ma dal Consiglio direttivo, dopo sentiti gli organi tecnici, questo dice il senatore Ferroni.

FERRONI. A mo' d'esempio: l'altro giorno ho discusso ancora una volta, come avviene amichevolmente da venticinque anni, con il senatore Gianquinto a proposito della musica elettronica, che io personalmente proibirei per ragioni di igiene psichica degli ascoltatori; il senatore Gianquinto però un domani potrebbe chiedere alla Biennale di organizzare un centro di sperimentazione elettronica; ebbene, la Biennale potrà anche far eseguire della musica di questo tipo in una data manifestazione, ma senza assumerne la responsabilità, lasciata agli esecutori. Cioè, la Biennale potrà liberarsi da responsabilità di ordine artistico e lasciarle agli sperimentatori, e questo

in tutti i campi, non solo in quello della musica. Oggi vi sono forme di sperimentazione artistica talmente nuove da lasciare sbalorditi; ho visto ultimamente delle statue in materiale plastico che non si capiva bene cosa fossero; tre anni fa abbiamo visto esposto il quadro con il buco che provocava una ferita ad introdurci la mano. La Biennale, dunque, un domani potrebbe benissimo mettere un padiglione a disposizione di quelli che vogliono fare il quadro con il buco, con il pezzo di carta, con la plastica, lasciandone però a loro la responsabilità.

PRESIDENTE. Non credo che sia questa la sperimentazione. Ad ogni modo sentiamo cosa ha da dirci il rappresentante del Governo.

ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Le osservazioni del senatore Spigaroli hanno un loro fondamento: ciò che conta nella legge sono (non c'è dubbio) non solo le indicazioni programmatiche dell'articolo 1, ma soprattutto le indicazioni normative degli articoli 2 e successivi. Forse una certa qual misura di ripetizione o di tautologia esiste tra le affermazioni non solo del punto *d*) dell'articolo 2, ma anche del punto *q*) dell'articolo 11 che definisce i compiti del Consiglio direttivo; vi si legge infatti che il Consiglio direttivo provvede alle iniziative culturali e artistiche che possono essere promosse da persone, gruppi, enti, istituzioni ed associazioni, nonchè da pubbliche riunioni promosse almeno una volta all'anno dall'Ente stesso, e ripete, a questo punto, che su tali iniziative il Consiglio direttivo dell'Ente è tenuto a pronunciarsi con motivata relazione, sentiti gli organi tecnici. Quindi, mi pare che una certa ripetizione vi sia realmente; però tutte le iniziative programmatiche, indicate dall'articolo 1, risultano essere sottoposte a delle procedure abbastanza precise con assunzioni di responsabilità da parte della Biennale.

In sostanza il Governo sarebbe orientato a rimettersi alla Commissione, nel senso che non vede nulla di drammatico nel

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

60ª SEDUTA (30 giugno 1971)

parlare di sperimentazione autogestita, anche se questa dizione può essere considerata compresa nelle successive specificazioni, perchè la sperimentazione autogestita dovrà essere, in ogni caso, al momento delle scelte e delle decisioni, sottoposta a tutto il complesso di controlli previsti dalla legge.

PRESIDENTE. Se proprio si desidera una chiarezza estrema bisognerà precisare, riguardo agli altri punti del disegno di legge in cui ricorre la parola « autogestita » che questa parola si intende sempre nell'ambito e nel senso delle regolamentazioni contenute nella legge.

SPIGAROLI, f. f. relatore alla Commissione. Sono discorsi troppo complicati per dire quella stessa cosa che si dice togliendo semplicemente questa espressione. Convinto di questo mantengo il mio emendamento.

DINARO. Anche io mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione degli emendamenti.

ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sono contrario all'emendamento del senatore Dinaro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Dinaro tendente a sopprimere il quarto comma dell'articolo 1.

(Non è approvato).

GIANQUINTO. Mi pare di avere inteso che il collega Spigaroli non insisterebbe su tutto l'emendamento; si contenterebbe anche della soppressione della sola parola « autogestita » lasciando il resto.

SPIGAROLI, f. f. relatore alla Commissione. Io ho espresso una sola ipotesi che però è da verificare.

FERRONI. Io sarei per lasciare il testo così come è; è il prodotto di una

fatica notevole da parte della Sottocommissione. A mio parere se proprio si vuole emendare, si potrebbe dire: « offre condizioni atte a realizzare e sperimentare nuove forme di produzione artistica ».

PRESIDENTE. Senatore Ferroni, siamo in sede di dichiarazione di voto non di presentazione di emendamenti.

FERRONI. Se si tratta soltanto di fare una dichiarazione di voto, allora dichiaro che sono contrario all'emendamento del senatore Spigaroli.

DINARO. Per dichiarazione di voto. Poichè una delle maggiori preoccupazioni che avevano determinato la mia richiesta di soppressione del quarto comma verrebbe ad essere eliminata dall'eventuale soppressione delle parole « anche mediante la sperimentazione autogestita » proposta dal senatore Spigaroli, dichiaro di votare a favore di quest'ultimo emendamento.

PREMOLI. Mi associo alla dichiarazione del collega Dinaro.

ROMANO. Chiedo, a nome del Gruppo comunista, che l'emendamento venga votato per parti separate.

CARRARO. Dichiaro che voterò anche contro la prima parte dell'espressione del testo elaborato, in quanto la ritengo superflua, quando si consideri che nella parte precedente del quarto comma si fa allusione espressa alla ricerca e nel comma stesso si dice che si offrono condizioni atte a realizzare nuove forme di produzione artistica; ciò, a mio giudizio, rende del tutto inutile l'espressione « anche mediante sperimentazione ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la prima parte dell'emendamento proposto dal senatore Spigaroli, tendente a sopprimere le parole « anche mediante la sperimentazione ».

(È approvata).

In seguito alla votazione testè avvenuta, risulta preclusa la votazione sul mantenimento della parola « autogestita », che andrà soppressa.

(Così resta stabilito).

Il senatore Gianquinto ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo 1, i seguenti commi:

« La Biennale organizza un Centro sperimentale di studio e di elaborazione di musica elettronica, a disposizione di compositori, musicisti, registi del teatro e del cinema e di operatori delle arti.

Un Centro permanente di studi e ricerche è istituito, a norma del successivo articolo 13-ter, per agevolare l'attività della Biennale, in relazione ai suoi fini e compiti istituzionali ».

GIANQUINTO. Ho già illustrato in precedenti interventi le ragioni che hanno ispirato tale emendamento.

FERRONI. Ho già dichiarato il mio dissenso in merito a questo emendamento, perchè ritengo che la Biennale strutturata con questo disegno di legge possa adottare qualsiasi iniziativa anche di musica elettronica, o dodecafonica, o imitativa; quindi sono del parere che se la Biennale vuole andare a Marghera e imitare i rumori di quelle fabbriche (come Mosolov nella sua « Sinfonia d'acciaio » che per fortuna dura solo quattro minuti, ma che è stupenda) ha tutto il diritto di farlo: è una proposta che può pervenire da tutti quegli organismi che noi abbiamo previsto; quindi non c'è bisogno di sancire un centro di musica elettronica, perchè già c'è la possibilità della sua istituzione.

GIANQUINTO. E il centro studi?

FERRONI. Non capisco che senso abbia il Centro studi e ricerche: perchè creare un organismo che è quasi in contrapposizione con quanto da noi proposto? Il Consiglio, i comitati artistici sono questi i centri di studio, i centri di ricerca!

DINARO. La proposta del senatore Gianquinto deve intendersi collegata all'articolo 13-ter esplicitamente richiamato dal secondo comma dell'emendamento; io manifesto il mio avviso contrario perchè, al di là delle stesse intenzioni del senatore Gianquinto, temo che si possano introdurre, attraverso questi emendamenti, organi che, una volta in seno alla Biennale, istituzionalizzerebbero la contestazione.

SPIGAROLI, *f. f. relatore alla Commissione*. Il primo comma di questo emendamento non è accettabile per il valore limitativo che esso implica. Giustamente infatti il senatore Ferroni afferma che già la Biennale ha la possibilità di organizzare questo ed altri centri di sperimentazione; in secondo luogo non rientra nei compiti della Biennale l'istituzione di centro, specialmente così indefinito nella sua natura e nella sua espressione, tanto da prestarsi alla creazione di organi in contrasto con lo Ente stesso. Perciò sono di avviso contrario.

PREMOLI. Sono contrario per le stesse ragioni motivate dal senatore Spigaroli.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Senza voler fare appunti a chicchessia, pare che ci sia un certo contrasto tra il voler mantenere la sperimentazione autogestita e poi proporre delle specifiche attuazioni di forme che ben possiamo considerare sperimentali. Proprio per questi motivi, poichè precedentemente il Governo non si era opposto alla sperimentazione autogestita, a questo punto si oppone a questo concetto che pare limitativo dell'ampiezza delle iniziative che dobbiamo pur lasciare alla Biennale. In fondo al Governo preme — lo dico ora e se ne avrò l'occasione lo ripeterò anche più avanti — di garantire un complesso di indirizzi, di controlli e di decisioni organiche e responsabili, lasciando la più ampia possibilità, nell'ambito di questo complesso di decisioni responsabili, a tutte le iniziative che vengono ritenute valide. Pertanto il Go-

verno è contrario all'emendamento presentato dal senatore Gianquinto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento presentato dal senatore Gianquinto.

(Non è approvato).

Passiamo ora alla votazione dell'intero articolo.

FERRONI. Do il mio voto favorevole all'articolo 1, salvo la dichiarazione precedentemente resa in merito all'emendamento approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con le modifiche approvate.

(È approvato).

Art. 2.

L'Ente ha il compito di:

- a) organizzare e gestire l'Esposizione internazionale biennale di arti figurative, la Mostra internazionale di arte cinematografica e le manifestazioni connesse, le manifestazioni internazionali d'arte musicale, le altre manifestazioni d'arte relative ai settori che l'Ente stesso ritenga opportuno curare, anche in collaborazione con enti e istituti, italiani e stranieri, che svolgono attività parallele;
- b) organizzare all'estero mostre delle arti figurative contemporanee italiane e curare la partecipazione di artisti italiani alle mostre delle arti figurative contemporanee organizzate in altri Paesi;
- c) provvedere all'organizzazione, all'incremento ed alla diffusione di ogni documentazione sulle arti contemporanee ed al funzionamento dei relativi servizi;
- d) pronunciarsi, con motivata relazione, sentiti gli organi tecnici di cui ai successivi articoli 17 e 18, sui progetti di nuove forme di produzione artistica proposte da singoli o da gruppi, offrendo, quando ac-

colti, le condizioni necessarie per un'autonoma realizzazione.

A questo articolo, dal senatore Spigaroli è stato presentato un emendamento al primo comma, tendente ad inserire, nella lettera a), dopo il capoverso: « le manifestazioni internazionali d'arte musicale », il seguente capoverso aggiuntivo: « le manifestazioni internazionali d'arte teatrale ».

SPIGAROLI, f. f. relatore alla Commissione. Si tratta più che altro di questioni di carattere tecnico; l'emendamento, comunque, va esaminato insieme agli altri presentati, l'uno dal Governo e l'altro dai senatori Codignola e Ferroni.

PRESIDENTE. I senatori Codignola e Ferroni propongono che, nel primo comma, lettera a), al terzo capoverso, dopo la parola: « musicale », siano inserite le seguenti: « e teatrale ».

Il Governo propone a sua volta che, nel primo comma, alla lettera a), dopo il capoverso: « le manifestazioni internazionali d'arte musicale », sia inserito il seguente capoverso aggiuntivo: « le manifestazioni internazionali d'arte teatrale ».

FERRONI. Quando diciamo « musicali » e « teatrali » evitiamo di fare confusioni: diciamo una cosa e l'altra, però ci può essere l'opera teatrale e musicale, per esempio l'opera lirica, l'operetta.

CALEFFI. Se la Fenice o la Direzione di arte musicale organizza un concerto in piazza S. Marco, non si tratta più di arte teatrale.

PRESIDENTE. Infatti l'aggiunta che si propone è proprio quella che si riferisce all'arte teatrale. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento del senatore Spigaroli che è identico a quello presentato dal Governo ed assorbe l'emendamento Ferrari e Codignola.

(È approvato).

Il senatore Gianquinto ha presentato un emendamento al primo comma, tendente ad inserire, nella lettera b), alla fine, le seguen-

ti parole: « e organizzare in Italia mostre di artisti stranieri ».

G I A N Q U I N T O . Non ripeto l'illustrazione dell'emendamento avendola già fatta al momento della presentazione.

F E R R O N I . Esprimo parere contrario perchè l'emendamento si presta a pericolosi, anzi pericolosissimi fatti che è bene la Biennale eviti: parlo del pericolo di scelte precistituite a favore di questo o quello artista italiano o straniero che sia. La Biennale deve fare le sue manifestazioni senza organizzare esclusivamente mostre di questo artista o di quell'altro.

D I N A R O . Mi dichiaro contrario all'emendamento per gli stessi motivi addotti dal collega Ferroni.

P R E M O L I . Sono contrario per gli stessi motivi.

S P I G A R O L I , *f. f. relatore alla Commissione*. Anche il relatore è contrario.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti lo emendamento presentato dal senatore Gianquinto.

(Non è approvato).

Il senatore Dinaro ha presentato il seguente emendamento: alla lettera *d*) dell'articolo 2 sostituire le parole « un'autonoma » con « la relativa ».

D I N A R O . Onorevoli colleghi, negli articoli dal 2 al 6 si determinano i compiti dell'Ente Biennale di Venezia. Ho già richiamato l'articolo 2 lettera *b*) quando sono intervenuto a proposito della richiesta di soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1. Aggiungo ora che tra le condizioni necessarie per un'autonoma realizzazione dei progetti di forme nuove di produzio-

ne artistica, qui richiamate, deve intendersi anche il finanziamento dei progetti stessi: quindi, con ogni probabilità, il finanziamento di infinite attività, anche di contestazione, presentate con non ignota prontitudine — è il caso proprio di dirlo — come produzione artistica perchè molte volte si presentano degli « artisti » che con gli artisti non hanno nulla in comune, e che hanno solo la sfacciataggine di presentarsi come tali. Queste sono le ragioni del mio emendamento.

G I A N Q U I N T O . Ma allora fate una Biennale controllata!

D I N A R O . La Biennale sarà controllata quando ci sarà lei a governarla, senatore Gianquinto, e allora sì che non ci sarà contestazione!

Propongo, pertanto, la sostituzione dell'aggettivo « autonoma » con l'altro « relativa ».

P R E M O L I . Propongo la soppressione delle parole « proposte da singoli o da gruppi », in quanto le nuove forme di produzione artistica hanno gli autori che hanno e non capisco perchè si debba specificare se si tratta di uno o più autori.

P R E S I D E N T E . Perchè lei si meravigli?

P R E M O L I . Un'opera d'arte è necessariamente di un autore o di due o più autori: la dizione è superflua.

F E R R O N I . È indispensabile, perchè due teste fanno più di una, otto fanno più di quattro. Quindi, lasciamo al singolo, per esempio al direttore generale delle Belle arti del Ministero della pubblica istruzione, come cittadino italiano, la facoltà di proporre alla Biennale l'esposizione di una data opera oppure di fare un dato esperimento, e lasciamo ad un gruppo, ad esempio, di cineasti, di autori cinematografici, di autori teatrali la facoltà di fare una determinata proposta; non saranno però loro

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)60^a SEDUTA (30 giugno 1971)

a decidere, bensì il Comitato con motivata relazione, sentiti gli organi tecnici di cui ai successivi articoli. È stabilito in modo chiaro che la responsabilità ricadrà su tali organi.

P R E S I D E N T E . Non è di questo che si preoccupa il senatore Premoli.

F E R R O N I . Ovviamente, in coerenza con quanto ho detto, sostengo il mantenimento della dizione « per un'autonoma realizzazione ».

S P I G A R O L I , f.f. relatore alla Commissione. Sono spiacente di dover esprimere parere contrario agli emendamenti proposti dai senatori Dinaro e Premoli per questi motivi: l'espressione « proposte da singoli o da gruppi » può essere nella peggiore delle ipotesi ridondante, ma non genera equivoci, quindi non ritengo che sia necessario eliminarla. Per quanto riguarda, invece, l'aggettivo « autonoma », siamo di fronte ad una valutazione diversa, perchè in effetti, sopprimendo tale aggettivo, si potrebbe anche generare una interpretazione in virtù della quale la sperimentazione può essere anche controllata.

Bisognerebbe, quindi, trovare un'espressione avente una maggiore proprietà con cui stabilire il principio che, una volta superati i controlli, ci sia la possibilità di realizzare in modo autonomo e libero le sperimentazioni. Ritengo, in sostanza, che il concetto debba rimanere, espresso vuoi con l'aggettivo « autonoma » vuoi con l'aggettivo « libera ».

C A R R A R O . Chiederei che si dicesse « le condizioni necessarie per la loro libera realizzazione ». Con tale dizione veniamo incontro all'esigenza espressa dal collega Ferroni, e cioè che queste forme di sperimentazione artistica, una volta decisa la loro attuazione, vengano realizzate liberamente.

Non vorrei che si usasse l'aggettivo « autonoma » per non cadere negli equivoci sui quali abbiamo discusso prima. Per quanto riguarda i progetti di nuove forme di produzione artistica proposte da singoli o da grup-

pi, credo che quando si comincia a specificare si rischia sempre di cadere in una serie di problemi. Mi sembra, in sostanza, che l'espressione « proposte da singoli o da gruppi » sia veramente superflua, perchè è chiaro che i progetti di nuove forme di produzione artistica saranno presentati da qualcuno: da una persona fisica, da un gruppo di artisti, da un ente morale, eccetera, non importa da chi. Lo stesso Ministero della pubblica istruzione o l'Accademia dei Lincei come tale possono prendere l'iniziativa, ed allora ecco che la precisazione « proposte da singoli o da gruppi », oltre che superflua, può essere anche limitativa.

G I A N Q U I N T O . Allora diciamo « da chiunque ».

C A R R A R O . Se togliamo qualsiasi specificazione e diciamo « sui progetti di nuove forme di produzione artistica, offrendo, quando accolti, le condizioni necessarie per la loro libera realizzazione », diamo un buon contributo alla chiarezza e alla liberalizzazione di queste forme.

F E R R O N I . È una cosa che giova a tutti!

C A R R A R O . È appunto quello che sto dicendo; ossia, senza specificare, ogni progetto può essere esaminato da qualunque parte provenga.

G I A N Q U I N T O . Sono per il mantenimento del testo così com'è.

Che cosa abbiamo voluto dire, in sede di Sottocommissione, quando abbiamo adottato l'attuale dizione? Abbiamo voluto dire che la realizzazione viene affidata autonomamente a coloro che l'hanno proposta; allorchè vi sono delle proposte da parte di singoli o di gruppi e vengono accolte, allora la Biennale offre ai proponenti le condizioni necessarie per una realizzazione autonoma delle proposte stesse. L'aggettivo « libero » esprime un concetto piuttosto vago; con l'aggettivo « autonomo », invece, si è voluto mettere in rilievo l'affidamento della realizzazione del progetto agli autori. Quanto poi

alla precisazione « o da gruppi », abbiamo voluto mettere in rilievo le proposte collettive di lavoro di *équipe*.

Quindi sono contrario agli emendamenti.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ritiene che la dizione « proposte da singoli o da gruppi » si potrebbe anche eliminare, tanto più che alla lettera *q*) dell'articolo 11 il concetto è meglio precisato, perchè si dice: « iniziative culturali e artistiche che possono essere proposte da persone, gruppi, enti, istituzioni ed associazioni, nonché da pubbliche riunioni promosse... ».

Mi sembra, quindi, che qui si tratti di un principio che viene poi precisato all'articolo 11, quando cioè ci si riferisce ai compiti del Consiglio direttivo.

Per quanto riguarda gli aggettivi « autonoma » o « libera », pareva inizialmente che non vi fosse differenza tra l'uno e l'altro; ma ritengo che quanto ci ha chiarito poc'anzi il senatore Gianquinto faccia sorgere un problema, perchè non è detto che quando la Biennale approva un progetto di nuova forma di produzione artistica debba poi lasciarlo all'autonoma realizzazione di chi lo propone: potrebbe anche farlo proprio. Quindi, se « autonoma » significa più generalmente libera, il che vuole dire anche fatta propria dalla Biennale, col consenso — s'intende — dei proponenti, allora il duplice concetto è meglio rappresentato dall'aggettivo « libera ». A meno che non si voglia dire « per una libera realizzazione anche autonoma », ma mi sembra un po' eccessivo. Il Governo, pertanto, sarebbe d'accordo sulla dizione « per una libera realizzazione » che comprende le due possibilità.

FERRONI. Non mi oppongo alla dizione « per una libera realizzazione », perchè ritengo che comprenda i due concetti e migliori, anzi, il concetto di autonomia, perchè la parola « libera » dà un senso ancora maggiore di rispetto dell'opera artistica, in assoluto.

PRESIDENTE. Vorrei allora sapere se il senatore Premoli mantiene la pro-

posta di soppressione delle parole: « proposte da singoli o da gruppi ».

PREMOLI. La mantengo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Premoli.

(È approvato).

SPIGAROLI, *f. f. relatore alla Commissione*. Proporrei di aggiungere, sempre alla lettera *d*), dopo la parola: « offrendo », le altre: « ai proponenti ».

CARRARO. Ciò che mi sembrerebbe necessario precisare, se non è precisato altrove (e mi scuso con il Presidente e con i colleghi per non aver potuto studiare a fondo la questione), è il fatto che la libera realizzazione di nuove forme artistiche, se avviene in maniera diretta ad opera dei proponenti, deve essere assunta come responsabilità proprio dai proponenti stessi. Quindi le ultime parole della lettera *d*) potrebbero eventualmente essere le seguenti: « offrendo, quando accolti, le condizioni necessarie per la libera realizzazione da parte di coloro che se ne assumono la responsabilità ».

PRESIDENTE. Oppure: « ... da parte dei proponenti, che se ne assumono la responsabilità ».

Il senatore Spigaroli insiste nella sua richiesta di aggiungere le parole: « ai proponenti »?

SPIGAROLI, *f. f. relatore alla Commissione*. Se deve suscitare perplessità non insisto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento tendente a sostituire la parola: « autonoma » con l'altra: « libera ».

(È approvato).

Avverto che, dopo l'approvazione di tale emendamento, la votazione di quello proposto dal senatore Dinario è preclusa.

Metto pertanto ai voti l'articolo 2 quale risulta con le modifiche testè approvate.

(È approvato).

Art. 3.

L'organizzazione delle manifestazioni artistiche è disciplinata da regolamenti emanati dal Consiglio direttivo su proposta delle commissioni di esperti di cui al successivo articolo 18.

Il senatore Gianquinto ha proposto un emendamento tendente a sostituire la parola: « emanati » con l'altra: « deliberati ».

LIMONI. Oppure si potrebbe usare il termine: « adottati ».

FERRONI. In effetti è più adeguato.

CARRARO. Sono d'accordo.

GIANQUINTO. Accetto la proposta del senatore Limoni.

ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Gianquinto, nella forma suggerita dal senatore Limoni.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Il senatore Gianquinto propone un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 3, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 3-bis.

L'Ente cinematografico di distribuzione statale, la RAI-TV, gli enti lirico-sinfonici, i teatri di tradizione, i teatri, le gallerie d'arte

contemporanea a gestione pubblica nonché le istituzioni concertistiche orchestrali devono concordare annualmente con la Biennale di Venezia programmi per attuare la più ampia diffusione della sua attività culturale, delle opere presentate nella manifestazione internazionale d'arte cinematografica e nelle manifestazioni di arte figurativa, musicale, coreografica, teatrale.

Per lo svolgimento delle sue attività, la Biennale potrà usufruire in tutto il territorio nazionale dei teatri e delle strutture assimilate, dei Conservatori e delle Accademie musicali, delle gallerie e delle scuole d'arte appartenenti allo Stato, agli enti locali e agli altri enti pubblici.

L'uso è gratuito ed è concordato con gli enti interessati salvaguardandone l'attività.

SPIGAROLI, f. f. relatore alla Commissione. In proposito abbiamo già discusso a lungo, e quindi debbo esprimere quell'orientamento che già è stato espresso altre volte: un orientamento, cioè, negativo, proprio perchè riteniamo che non sia assolutamente compito della Biennale svolgere le iniziative previste dall'articolo aggiuntivo.

ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Per le ragioni sostenute in sede di discussione generale non posso essere favorevole. L'articolo, infatti, mi sembra vincoli troppo il diritto e la possibilità della Biennale di formulare ogni possibile accordo per la diffusione dei propri risultati culturali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Gianquinto.

(Non è approvato).

Art. 4.

Le attività promosse dalla Biennale, salvo quanto disposto dai punti b) e d) dell'articolo 2, si svolgono in Venezia, negli edifici di proprietà dell'Ente e negli altri edifici all'uopo destinati e da destinarsi, di proprie-

tà del comune di Venezia o di terzi, e da questi ceduti in uso anche temporaneo alla Biennale.

Il comune di Venezia provvede, a proprie spese, alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprietà.

Il comune è tenuto inoltre a concorrere, con adeguate anticipazioni, al normale servizio di cassa dell'Ente.

Il senatore Spigaroli ha proposto un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Il Comune è tenuto inoltre ad assicurare, quando necessario, adeguate anticipazioni per il normale servizio di cassa dell'Ente ».

F E R R O N I . Non vedo la differenza dal testo al nostro esame. Perché « quando necessario »? È sempre necessario.

S P I G A R O L I , *f.f. relatore alla Commissione*. Il mio emendamento tende a stabilire che la concorrenza del Comune non è automatica bensì legata ad uno stato di necessità.

G I A N Q U I N T O . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Spigaroli.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 5.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'Ente autonomo la Biennale di Venezia è proprietario al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti o privati a incremento del patrimonio stesso.

(È approvato).

Art. 6.

L'Ente provvede ai suoi compiti con:

- a) i redditi del suo patrimonio;
- b) il contributo ordinario dello Stato stanziato ogni anno, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo;
- c) i contributi ordinari annuali del comune e della provincia di Venezia e della regione del Veneto;
- d) eventuali contributi straordinari dello Stato, del comune, della provincia di Venezia e della regione del Veneto;
- e) i proventi di gestione;
- f) eventuali contributi ed assegnazioni di enti e privati;
- g) eventuali contributi ed assegnazioni di Stati, enti e privati stranieri sul cui accoglimento si siano pronunciati favorevolmente il Consiglio direttivo di cui al successivo articolo 10, e la Presidenza del Consiglio dei ministri.

(È approvato).

Art. 7.

L'Ente autonomo la Biennale di Venezia è diretto e amministrato dal Presidente e dal Consiglio direttivo.

Da parte del Governo è stato presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 7.

Sono organi dell'Ente: il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio sindacale.

G I A N Q U I N T O . Siamo d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 7 presentato dal Governo.

(È approvato).

Art. 8.

Il Presidente è designato dal Consiglio direttivo, nel suo seno, a maggioranza dei componenti il Consiglio stesso di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma del successivo articolo 10, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica.

A quest'articolo è stato presentato dai senatori Codignola e Ferroni un emendamento tendente a sopprimere le parole: « di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma del successivo articolo 10 ».

Identico emendamento è stato presentato anche dal senatore Gianquinto.

CODIGNOLA. Onorevole Presidente, il disegno di legge nell'attuale stesura prevede che il Consiglio direttivo dell'Ente sia composto, da un canto da membri designati da vari organi, e dall'altro da membri cooptati da parte del primo gruppo di membri. Nell'articolo 8 si afferma che il Presidente è designato dal Consiglio direttivo, nel suo seno, a maggioranza dei componenti il Consiglio stesso di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma del successivo articolo 10, cioè a maggioranza dei membri designati. In sostanza, quindi, nel Consiglio direttivo avremmo due categorie di membri: alcuni che sono i designati, i quali hanno diritto di contribuire alla scelta del Presidente ed altri che sono cooptati ai quali si toglie questo diritto. Ora mi sembra che questo sia veramente un caso un po' abnorme; mi pare infatti che non vi siano precedenti giuridici di questo tipo perchè un consiglio è costituito da membri che hanno uguali diritti. Non si comprende, perciò, la ragione per cui si dovrebbe insistere su tale limitazione dal momento che si riconosce la necessità che il Consiglio sia composto anche da membri cooptati. È da osservare, fra l'altro, che i membri cooptati sono in numero inferiore ai membri designati e, d'altra parte, se sono cooptati sono scelti evidentemente dai membri designati o di diritto. Ed allora perchè dobbiamo togliere il diritto di contribuire all'elezione del Presidente ad una minoranza che è stata cooptata?

Inoltre, in vista della possibilità che il Consiglio direttivo non abbia il Presidente finchè non vi sia la cooptazione, proporremo in sede di articolo 10 che il membro di diritto, cioè il sindaco di Venezia, Vicepresidente dell'Ente, espleti le funzioni di Presidente finchè questi non venga eletto dal *plenum* dei membri affinché non vi sia vacanza di presidenza in nessun momento.

GIANQUINTO. Mi associo completamente alle dichiarazioni del collega Codignola dato che il nostro emendamento è identico al suo. Anzi, se l'onorevole collega ricorda, sono stato io in Sottocommissione a sostenere questa tesi ed allora mi è stato dato torto; ora mi viene data ragione.

CARRARO. Onorevole Presidente, mi sembra strana la procedura secondo cui un consiglio si riunisce per fare delle cooptazioni senza avere prima provveduto alla nomina del suo Presidente. Accadrebbe cioè che un consiglio riunito in prima convocazione con un Presidente provvisorio, perchè qualcuno deve pur averne la presidenza, provvederebbe prima alle cooptazioni e poi alla nomina del Presidente. Sarebbe veramente una stranezza dal punto di vista giuridico che a me sembra difficile da giustificare.

Vorrei anche dire che le responsabilità del Presidente sono fondamentalmente responsabilità di ordine di gestione dell'Ente, cioè di ordine amministrativo ed è sotto questo riflesso allora che mi pare sia opportuno che il Presidente sia espressione dei membri che partecipano al Consiglio in veste amministrativa o politica, come sono i membri designati dal Consiglio provinciale, i membri designati dalla Regione del Veneto, eccetera.

Certamente nell'ambito del Consiglio della Biennale è opportuno che vi siano dei membri cooptati, i quali avranno, presumibilmente, una competenza di ordine tecnico-artistico; ma stento a vedere come la loro partecipazione alla nomina del Presidente si giustifichi, date le funzioni proprie del Presidente, che — come dicevo — sono funzioni

di gestione amministrativa più che di gestione tecnica.

Dal momento che all'articolo 10, lettera *f*), si dice: « cinque membri cooptati, nella prima riunione, successivamente alla designazione del Presidente, dai consiglieri di cui alle lettere precedenti », si potrebbe addirittura dire che è sovrabbondante precisare all'articolo 8 che il Presidente è designato dal Consiglio direttivo, nel suo seno, a maggioranza dei componenti il Consiglio stesso di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del primo comma del successivo articolo 10. È già detto infatti nella citata lettera *f*) che quei cinque membri sono cooptati dopo la nomina del Presidente.

Pertanto, se vogliamo trovare una formula che renda meno sovrabbondante il testo sono senz'altro disponibile; ma non mi sentirei di affidare a persone che sono cooptate per la loro qualificazione tecnico-artistica il compito di compiere una scelta che ha, viceversa, una funzione politico-amministrativa.

G I A N Q U I N T O . Signor Presidente, le cose dette dal collega Carraro mi convincono una volta di più del fondamento del nostro emendamento perchè secondo la sua tesi il Consiglio sarebbe veramente spaccato in due, non soltanto, ma la parte cooptata, contrapposta all'altra, avrebbe quasi una rilevanza ed un peso minori rispetto a coloro che sono eletti direttamente dal Consiglio regionale, comunale e provinciale.

Perchè si è ricorsi alla formula della cooptazione, signor Presidente? Perchè si è partiti dall'esigenza di mettere nel Consiglio direttivo della Biennale alcuni rappresentanti degli operatori artistici: critici, pittori, scultori, eccetera. Ammesso questo principio, la Sottocommissione si è trovata di fronte all'altro problema: come sceglierli?

Si era pensato ad una forma, alla quale io sarei favorevole, e cioè ad una elezione diretta da parte dell'Assemblea riunita delle associazioni dei pittori, scultori, eccetera, ma la si è ritenuta non pertinente, proprio per la difficoltà di individuare queste associazioni. Allora, anche per risolvere questo problema si è ricorso alla cooptazione nel senso che

sono gli stessi componenti del Consiglio direttivo a scegliere sulle liste indicative formate dalle associazioni dei pittori, scultori, architetti, eccetera. Quindi, costoro sono membri che hanno gli stessi diritti, gli stessi doveri, gli stessi obblighi e le stesse responsabilità degli altri, e non capisco perchè dovrebbero essere esclusi dalla elezione del Presidente. Ecco perchè insisto per l'accoglimento del nostro emendamento.

F E R R O N I . Poco ho da aggiungere a quello che ha detto il senatore Codignola. Vorrei dire che apprezzo lo sforzo del collega Carraro nel sostenere la sua tesi, ma mi si consenta di dire che le sue argomentazioni vengono a sanzionare il seguente fatto: la creazione da parte nostra di consiglieri di categoria privilegiata e di consiglieri, diciamo, di secondo rango, il che, a parte l'aspetto giuridico già illustrato dal senatore Codignola, che mi sembra inficiare tutta la impostazione, provocherebbe costantemente una situazione di disagio in seno al Consiglio amministrativo; gli uomini sono quelli che sono, e si verrebbe a rompere uno degli elementi di solidarietà fra il Consiglio e il Presidente, cosa estremamente pericolosa nel quadro delle attività della Biennale. Io vorrei che riflettessimo.

Parliamoci chiaro: non si tratta di prefigurare una maggioranza o una minoranza, noi sappiamo che una volta scelta una data personalità al posto della Presidenza, questa viene eletta fatalmente per logica interna dei partiti. Quindi non c'è il problema della maggioranza, si tratta di dare una veste di dignità a coloro che come esponenti delle correnti artistiche del Paese non possono essere considerati amministratori di secondo rango.

Il collega Carraro dice che il Presidente ha compiti di gestione; cosa intende dire? Tutto il Consiglio di amministrazione ha compiti di gestione, ma i suoi membri non sono dei ragionieri, sono persone che danno vita alla gestione dell'Ente con il loro notevole apporto di idee, di pensiero e di attività; è quindi pericoloso che venga a mancare il rapporto di solidarietà tra il Presidente e alcuni membri del Consiglio che,

badate, in una data circostanza possono anche trovarsi in maggioranza. Vorrei proporre, se lei permette, onorevole Presidente, un momento di meditazione; proseguiamo la discussione, rinviando alla prossima riunione la decisione su questo emendamento.

D I N A R O . Onorevole Presidente, io prendo l'avvio dall'emendamento presentato dai senatori Codignola e Ferroni per una dichiarazione che riguarda la sostanza degli articoli dal 7 al 22. Mi interessa ribadire alcuni concetti. Dall'articolo 7 all'articolo 22 si determinano, come è noto, gli organi necessari ed eventuali dell'Ente autonomo, nonché le loro funzioni. A questo punto dovremmo riprendere argomenti a suo tempo svolti, in seno a questa Commissione, a proposito dell'esame dei disegni di legge in discussione.

Noi abbiamo il dovere preminente, signor Presidente, di non snaturare la sostanza storica della Biennale di Venezia, e se da una parte l'intervento dello Stato si impone per l'enorme rilevanza culturale della manifestazione di Venezia, che è uno dei crocicchi, per così dire, delle realizzazioni artistiche internazionali, dall'altra tale intervento non deve soffocare l'originaria carica individuale, regionale, cittadina della manifestazione stessa. E preciserò: dico individuale per sottolineare e ricordare che alla luce delle esperienze di mezzo secolo di esistenza della Biennale, i periodi di massimo incremento e splendore della vita dell'Ente hanno corrisposto ai periodi di gestione individuale, laddove alla gestione collegiale fece sempre seguito un disorientamento che avrebbe alla lunga avviato l'impresa ad un decadimento fatale; l'ho dimostrato storicamente nel mio intervento fatto in questa Commissione in sede di discussione generale. Sono pertanto favorevole al rafforzamento della posizione del segretario generale, del Presidente, dei direttori, e soprattutto al mantenimento dei direttori artistici; ritengo necessario che venga mantenuta in seno al Consiglio direttivo la preminenza assoluta degli elementi veneti, non solo di nascita, si intende, ma di rappresentanza, ai quali si dovranno affiancare pure membri designati dal Governo o coop-

tati dagli stessi, ma senza prevalere sulla rappresentanza veneta, o sulla funzionalità degli organi individuali preposti alla direzione dell'Ente.

Qui, con l'emendamento Codignola-Ferroni, si propone di dare un deciso colpo alla rappresentanza veneta nella Biennale; infatti si propone l'esclusione del sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza dell'Ente (lettera *a*), di un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri (lettera *b*), dei tre membri designati dal Consiglio comunale di Venezia (lettera *c*), dei due membri designati dal Consiglio provinciale di Venezia (lettera *d*), dei tre membri designati dalla Regione del Veneto (lettera *e*). E se questo non significa dare un colpo alla rappresentanza di Venezia nella Biennale, vorrei sapere che cosa altro è.

G I A N Q U I N T O . Senatore Dinaro, con l'emendamento proposto dai colleghi Codignola e Ferroni e con quello che reca la mia firma — identico al primo — si vuole soltanto che i membri cooptati concorrano all'elezione del Presidente della Biennale.

D I N A R O . Una sola domanda: i membri cooptati, agli effetti della nomina del Presidente, hanno l'elettorato attivo?

F E R R O N I . Forse c'è un equivoco: noi vogliamo che essi restino e concorrano alla nomina del Presidente!

D I N A R O . Allora sono d'accordo e pertanto la mia dichiarazione vale come affermazione di principio per il rafforzamento di questi organi individuali che hanno dato lustro storicamente alla Biennale.

L I M O N I . Su questo punto che può sembrare ingenuo — e tale non è — mi preme ricordare che noi già ci siamo preoccupati di dare alla Biennale un corpo direttivo (il consiglio direttivo) che fosse espressione delle realtà politico-amministrative che concorrono alla vita e al sostentamento economico della Biennale e precisamente Venezia-comune, Venezia-provincia, Venezia-regione, Ministero della pubblica istruzione e quindi

lo Stato; però abbiamo voluto anche assicurare la presenza di elementi tecnici capaci, nel timore che il Consiglio direttivo potesse essere vittima della burocrazia della Biennale, dei direttori e dei loro collaboratori e che pertanto le scelte non dovessero essere del Consiglio direttivo, ma di questa burocrazia interna della Biennale sulla quale ci siamo ripetutamente intrattenuti tutte le volte che abbiamo discusso della Biennale sin dalla legislatura passata. Proprio per questi motivi abbiamo pensato alla cooptazione. Però ci ha guidato anche un secondo criterio e cioè quello di sottrarre la Biennale ad ogni tentativo corporativistico. A tal fine abbiamo detto sì alla presenza degli artisti, ma con l'intesa che essa non divenga determinante, sicchè essi siano gli attori e i protagonisti, coloro che fanno dentro la Biennale il bello e il cattivo tempo. Dico questo perchè, purtroppo, abbiamo potuto rilevare un gran numero di manifestazioni che certo non hanno dato motivo ad elogi, perchè se è vero che ci siamo incontrati in forme di sperimentazione seria, è pur vero che in taluni casi certi artisti ci hanno propinato i loro « capricci ». Ripeto quindi che abbiamo cercato sempre di dare tutta l'assistenza tecnica e artistica possibile al Consiglio direttivo, cercando al tempo stesso di sottrarlo al predominio dei tecnici e degli artisti. Per questo motivo viene ad essere giustificato il non far partecipare i cinque membri cooptati alla nomina del Presidente.

CODIGNOLA. Non si può parlare di predominio: si tratta di cinque membri, su quindici!

LIMONI. Ma fra quegli altri dieci sarà facile trovare chi si aggiunga ai cinque cooptati e con ciò guadagnare la maggioranza! È inutile andare ad aggirarci tra meandri più o meno oscuri! Questa è la verità, almeno per me. La cooptazione è un istituto valido, ma far partecipare questi membri cooptati all'elezione del Presidente — data l'esperienza che si ha del nostro mondo — non è opportuno. Pertanto il testo dell'articolo va votato così come è stato

redatto dalla Sottocommissione, senza modificazioni.

PREMOLI. Vorrei porre una questione pregiudiziale. Stiamo parlando del cappello e non sappiamo quale abito dovrà accompagnarsi al cappello. Quindi, proprio per una logica di costruzione, chiedo che si passi all'esame dell'articolo 10, che tratta del Consiglio direttivo, e che poi si parli del Presidente che lo dovrà presiedere.

SPIGAROLI, f.f. relatore alla Commissione. Dal momento che è stata avanzata una richiesta di rinvio della discussione dell'articolo 8, sottolineo che tale rinvio dovrà essere esteso anche all'articolo 10, ed avverto che sarei d'accordo nell'accogliere il rinvio in modo che possiamo andare avanti su altri problemi e ritornare poi su questo per il quale occorrerà un ulteriore approfondimento.

PRESIDENTE. La questione del prima e del dopo, quando si tratta di nuovi istituti è inevitabile che sorga e non costituisce motivo per rinviare una discussione. Comunque, giacchè è stata fatta la proposta di accantonare l'articolo 8, se è unanime il consenso della Commissione e del Governo, mi pare che debba essere accolta.

(Così resta stabilito).

Art. 9.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e ne promuove le attività.

Convoca e presiede il Consiglio direttivo; vigila sull'applicazione dello statuto e sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari; provvede alla preparazione della relazione sull'attività dell'Ente, del bilancio preventivo e del rendiconto, di cui cura la pubblicazione e la trasmissione statutaria; firma gli atti e i contratti congiuntamente al Direttore amministrativo; promuove gli atti conservativi dell'Ente; sta in giudizio come attore e come convenuto; cu-

ra l'osservanza dei regolamenti; esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dai regolamenti.

(*E approvato*).

Art. 10.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Ente, ed è composto da:

- a) il Sindaco di Venezia, che assume la vice presidenza dell'Ente;
- b) un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri;
- c) tre membri designati dal Consiglio comunale di Venezia;
- d) due membri designati dal Consiglio provinciale di Venezia;
- e) tre membri designati dalla Regione del Veneto;
- f) cinque membri cooptati, nella prima riunione, successivamente alla designazione del Presidente, dai consiglieri di cui alle lettere precedenti.

Per le designazioni di cui ai punti c) ed e) del precedente comma, rispettivamente, ciascun consigliere comunale o regionale vota per non più di due nomi; per quelle di cui alla lettera d), ciascun consigliere provinciale vota per un solo nome; per le cooptazioni di cui alla lettera f), ciascun componente il Consiglio direttivo vota per non più di tre nomi.

I componenti elettivi e cooptati del Consiglio direttivo sono scelti fra personalità della cultura e dell'arte. Quelli precisati dal punto f) del primo comma vengono scelti in un elenco indicativo di artisti, critici ed autori proposti dalle associazioni sindacali e professionali a carattere nazionale e dalle istituzioni culturali interessate alle attività della Biennale.

Le designazioni relative ai punti b), c), d) ed e) del comma citato devono pervenire al Presidente dell'Ente prima della scadenza del Consiglio direttivo in carica.

Finchè il nuovo Consiglio non sia costituito nei modi indicati, sono prorogati i poteri del precedente Consiglio esclusivamente per l'ordinaria amministrazione.

Le indicazioni relative al punto f) del predetto comma primo, devono pervenire al Presidente dell'Ente prima della scadenza degli organi direttivi. Al compimento del primo mese dal suo insediamento, il Consiglio direttivo provvede alla cooptazione dei membri di cui al medesimo punto f), anche autonomamente qualora le indicazioni non siano pervenute nel termine sopraindicato.

Se non si fanno osservazioni l'esame dell'articolo 10 sarà fatto successivamente a quello sull'articolo 8, precedentemente accantonato.

(*Così resta stabilito*).

Art. 11.

Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante dell'Ente. Esso fissa le direttive per la realizzazione dei programmi di attività istituzionali con motivata relazione.

Il Consiglio delibera relativamente:

- a) al piano quadriennale di massima per le attività e al bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- b) alla ripartizione ed alla spesa dei contributi, nonché dei redditi e dei proventi, attribuendoli secondo le esigenze anno per anno necessarie allo svolgimento delle attività programmate e svolte;
- c) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;
- d) agli acquisti, alle transazioni ed alienazioni ed ai contratti in genere;
- e) alla accettazione dei lasciti, donazioni e legati;
- f) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio e, in generale, a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'Ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attività;
- g) all'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle mostre e delle manifestazioni;
- h) alla nomina ed alla revoca del Segretario generale e dei direttori di cui al successivo articolo 15;

i) alla nomina ed alla revoca delle Commissioni di cui al successivo articolo 18 nonchè alla nomina delle Commissioni previste dai regolamenti delle mostre e manifestazioni, sentiti i rispettivi direttori;

l) alla nomina delle giurie, eventualmente previste dai singoli regolamenti;

m) alle indennità spettanti ai componenti il Consiglio direttivo ed agli emolumenti da corrispondere ai componenti il Collegio dei sindaci, ai componenti le Commissioni e giurie ed agli esperti aventi incarichi da parte dell'Ente;

n) agli eventuali conflitti di competenza;

o) all'assunzione di tutti i dipendenti nei modi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 11-bis;

p) ai rapporti con le Nazioni che partecipano alle manifestazioni dell'Ente ed in particolare con quelle partecipanti all'Esposizione internazionale d'arte in propri padiglioni secondo i contratti e le convenzioni stipulati o da stipulare e da rivedere, in coerenza con le finalità, le attività, i programmi e l'incremento dell'Ente;

q) a iniziative culturali e artistiche che possono essere proposte da persone, gruppi, enti, istituzioni ed associazioni, nonchè da pubbliche riunioni promosse almeno una volta l'anno dall'Ente stesso; su tali iniziative il Consiglio direttivo dell'Ente è tenuto a pronunciarsi con motivata relazione, sentiti gli organi tecnici di cui ai successivi articoli 17 e 18.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente ad aggiungere, nel secondo comma, lettera *a*), dopo le parole: « e consuntivo », le seguenti: « e alle relative variazioni ».

G I A N Q U I N T O . Siamo d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

È stato presentato dal senatore Gianquinto un emendamento tendente a sopprimere la lettera *l*).

G I A N Q U I N T O . Ho già detto che proponiamo questa soppressione perchè riteniamo che l'indirizzo culturale moderno della Biennale esiga l'esclusione di queste forme di giurie.

P R E S I D E N T E . Ma come è possibile eliminare un giudizio? Sarebbe opportuno eliminarlo?

G I A N Q U I N T O . Le giurie si istituiscono per conferire i premi, senza premi non vi sono giurie. L'indirizzo culturale moderno della Biennale esige l'esclusione di premi per evitare selezioni commercialistiche.

P R E S I D E N T E . Ma si dice: « eventualmente previste... ».

G I A N Q U I N T O . Per affermare la funzione culturale dell'Ente proponiamo la soppressione anche di questa eventualità.

P R E S I D E N T E . Ma io dico: è possibile pensare di eliminare un giudizio di valore, un premio?

G I A N Q U I N T O . Non si tratta di giudizi di valore!

A N T O N I C E L L I . I giudizi di valore sono nelle scelte.

Anche i premi, purtroppo, in questi ultimi tempi, dal dopoguerra ad oggi, non hanno costituito motivo di lode ma di contesa continua, di commercializzazione, eccetera.

P R E S I D E N T E . Si tratta di un'assunzione di responsabilità, che può essere anche errata ma che grava su un certo mondo, su un determinato tempo, su una determinata cultura. Se in un certo periodo è stato premiato Ussi anzichè Fattori, la responsabilità è di quel periodo. Questi premi non sono certo infallibili, ma ad un certo momento opportuni.

A N T O N I C E L L I . Ogni legge rispecchia la situazione del momento in cui viene varata. La stessa legge universitaria è stata

fatta con una certa cattiveria, diciamo, tenendo conto dei vizi che deformano la società attuale.

SPIGAROLI, *f.f. relatore alla Commissione*. Sono contrario alla soppressione della lettera l), perchè si tratta di una norma che non è tassativa ma semplicemente possibilistica. Abbiamo proprio da Venezia alcuni esempi per cui dobbiamo presumere che, qualora maturino certe situazioni, si saprà anche rinunciare ai premi. La mostra cinematografica, infatti, in modo autonomo ha stabilito di eliminare ogni premio.

Quindi dobbiamo presumere che lo stesso possa avvenire per altri settori dell'arte. Sono cose che si possono decidere in modo autonomo, però non dobbiamo precludere la possibilità di realizzare queste forme di apprezzamento.

Perciò ritengo opportuno mantenere la facoltà.

CODIGNOLA. Ho ascoltato con attenzione la spiegazione del relatore, ma, se è esatto quanto egli afferma, mi sembra molto più precisa la lettera i) del testo in esame, che parla di Commissioni previste dai regolamenti — mentre la lettera l) parla di nomina di giurie, eventualmente previste dai singoli regolamenti — e quindi ha già previsto il caso, anche se in realtà non lo mette in evidenza. Mi sembra pertanto inutile aggiungere che il regolamento può prevedere la giuria, poichè sarebbe la duplicazione di un'affermazione legislativa che ha carattere di scelta.

SPIGAROLI, *f.f. relatore alla Commissione*. Nella prassi legislativa, per quanto riguarda questo tipo di attività, commissione è quell'organo il quale sceglie. Nel caso della Mostra del cinema deve quindi parlarsi di commissione e non di giuria, e così in tutti gli altri casi.

CODIGNOLA. In una istituzione come quella di cui ci stiamo occupando tendiamo evidentemente a sottrarre la materia agli interessi speculativi che sono inevitabilmente connessi con le selezioni. Ora una

commissione incaricata della scelta delle opere si assume una responsabilità artistica; ma a questo punto non ha senso lo stabilire un premio, poichè non si tratta di una corsa ciclistica: ogni opera rappresenta una esperienza artistica chiusa in se stessa, diversa dalle altre, mentre creare quella forma di selezione, che non può non determinare un accordo di tipo commerciale, può servire ad altri fini.

Potrebbe esservi una via d'uscita, rappresentata dalla possibilità di istituire, attraverso la lettera i), una commissione che abbia anche funzioni di giuriria; ma non mi sembra il caso di insistere su un'affermazione che mi sembra veramente contraddittoria con lo spirito che ci anima, tutti noi volendo dare alla Mostra un carattere di alta qualificazione artistica — direi scientifica — dal punto di vista critico, con che non può coincidere con l'elemento selettivo. Bisogna cercare di ottenere una certa coerenza, in un tipo di manifestazione che crediamo interessi tutti nella stessa misura.

LIMONI. Non vedo perchè la selezione non si concili con la critica, quando si premia veramente il migliore e non accadono intrallazzi.

CODIGNOLA. Ammesso che la scelta delle opere d'arte di valore sia seria, ripeto che non è possibile stabilire una scala tra due opere, ad esempio, cinematografiche.

PRESIDENTE. Non possono esservi delle gradazioni?

CODIGNOLA. Lasciamo decidere alla critica ed al pubblico.

ANTONICELLI. Proprio quando c'è un sospetto è bene eliminare la fonte.

CARRARO. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su certe esperienze, lontane di origine ma anche attuali. Non intendo certo paragonare i « leoni d'oro » ai premi Nobel, però questi ultimi rappresentano una realtà non commerciale — a parte forse quelli per la letteratura — e vengono concessi co-

me riconoscimenti a chi, a giudizio di una giuria, abbia meritato più di altri in un determinato momento. Si tratta di un'esperienza comune a tutti i Paesi, compresi quelli socialisti; e se così è, perchè escluderla? Del resto per la pittura e per tutte le arti figurative in genere il fatto commerciale è da escludere; posso ammettere che vi sia (fino ad un certo punto) nel campo cinematografico, ma bisogna anche considerare che per tutti i lavori selezionati negli ultimi tempi, ed anche premiati, non si è avuto un vantaggio economico corrispondente al premio conseguito.

PRESIDENTE. Vorrei a mia volta ricordare che certi premi hanno avuto anche un aspetto polemico. Ad esempio il premio concesso a Morandi, in una recente quadriennale romana, ha veramente sfidato l'opinione pubblica e rappresentato un atto di coraggio e di giustizia.

CODIGNOLA. Mi porti altri esempi, oltre a quello di Morandi.

PRESIDENTE. È tutto un riconoscimento di meriti di nobiltà, per chi dimostra un certo coraggio.

FERRONI. Secondo me abbiamo il torto di avere poca memoria, e purtroppo non esiste la verbalizzazione dei lavori di sottocommissione, per cui non ne rimane traccia. Mi sembra comunque di ricordare che si sia giunti alla formulazione dell'articolo in esame, che la Sottocommissione accolse all'unanimità, facendoci prendere la mano da una preoccupazione: quella di sfrondare la Biennale da un qualcosa che si usa chiamare mondanità e che sottrae interesse a Venezia ed alle sue manifestazioni. Ci siamo perciò preoccupati dell'aspetto commerciale che è a monte di tutta la questione, e da ciò è risultato quell'« eventualmente » della lettera l); ma a questo punto debbo fare l'autocritica, e dovrebbero farla tutti i colleghi della sottocommissione: noi stiamo dando vita ad una Biennale diversa da quelle del passato, avente di per sé la forza di premiazione che deriva dalla scelta delle opere

e, a questo punto, non possiamo stabilire una graduatoria di nessun tipo.

La Biennale che noi ci sforziamo di creare deve avere in sé tale forza di premiazione che il fatto stesso di essere alla Biennale costituirà un premio. Poi la valutazione verrà. Voi saprete, ad esempio, che il massimo interesse del pubblico, per quanto concerne due recenti films che riguardano Venezia — « Anonimo Veneziano » e « Morte a Venezia » — è per « Anonimo Veneziano » al quale nessuno credeva, a cominciare dall'autore, mentre avremmo giurato tutti (e probabilmente lo avremmo tutti premiato) che sarebbe stato per il film di Visconti. Quest'ultima indubbiamente è un'opera di grande valore, però c'è qualcosa che ha fatto maggiormente apprezzare il primo all'opinione pubblica. Indubbiamente, però, entrambi i film sarebbero da invitare alla Biennale. Quindi sono per la soppressione di questa ipotesi. Sarà poi il comitato col suo regolamento, se lo riterrà opportuno (ricordiamoci che vi è una forte rappresentanza di artisti), a trovare la formula perchè qualcosa sia detto in ordine alle opere d'arte. Abbiamo numerosi premi letterari; non cerchiamo di fare qualcosa di nuovo.

SPIGAROLI, f. f. relatore alla Commissione. Insisto sul mantenimento della lettera l).

ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor Presidente, si possono condividere molte delle perplessità espresse sui premi e sulle relative giurie; però sta di fatto che ci sarebbe un solo modo di rimediare, e cioè un articolo che tassativamente proibisse alla Biennale di istituire premi e giurie. Siccome questo articolo non c'è, nulla impedirà alla Biennale di procedere in questo senso ed allora tanto vale stabilire con una norma che queste giurie sono elette da chi controlla l'Ente. Questo non mi pare che possa costituire un invito ad istituire premi e giurie. Non possiamo pensare che un Consiglio direttivo così qualificato si lasci influenzare da un inciso di un articolo di legge. Il senatore Codignola ha detto che la lettera i) prevede qualcosa che può compren-

dere le giurie, però mi pare preferibile dirlo apertamente piuttosto che dirlo di nascosto, tanto più che alla fine della lettera *i*) si dice: « sentiti i rispettivi direttori » e da ciò mi pare di poter dedurre che si tratti di una scelta che precede il momento delle valutazioni che sono proprie delle giurie.

CODIGNOLA. Se si interpreta la lettera *i*) in senso restrittivo, mi pare che questo discorso sia in contraddizione con quanto da lei detto prima, cioè che il disegno di legge non esprime alcuna opinione su questo punto. Se la valutazione della lettera *i*) è restrittiva, effettivamente esclude le giurie.

ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Le esclude nella lettera *i*), la quale riguarda altro tipo di commissioni e prevede la possibilità di fare delle giurie affidandole alla responsabilità dei direttori.

ANTONICELLI. Dal momento che lei, onorevole Sottosegretario, dice che questa lettera non costituisce un invito nè un riuto, allora il modo più semplice di risolvere la questione mi pare sia quella di non parlarne affatto e di sopprimerla.

ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Costituisce soltanto una garanzia. Vi è la certezza che le giurie siano fatte sotto la responsabilità del Consiglio direttivo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Gianquinto tendente a sopprimere la lettera *l*) del secondo comma dell'articolo 11.

(Non è approvato).

Ancora dal senatore Gianquinto è stato presentato un altro emendamento tendente ad aggiungere, nel secondo comma, lettera *g*), dopo le parole: « dall'Ente stesso », le altre: « per discutere degli indirizzi culturali della Biennale, della sua attività e dei suoi problemi ».

GIANQUINTO. Nella lettera *g*) si dice che almeno una volta l'anno l'Ente convoca delle riunioni pubbliche, ma non se ne specifica il fine. Con il mio emendamento propongo che obiettivo di queste riunioni pubbliche sia la discussione degli indirizzi culturali della Biennale, della sua attività e dei suoi problemi. Questo sempre per dare una risposta all'esigenza di una partecipazione popolare all'attività della Biennale.

SPIGAROLI, *f. f. relatore alla Commissione*. Sono assolutamente contrario a tale emendamento; non vedo come si possano prendere iniziative di questo genere senza snaturare gli organi che dovrebbero prenderle. Il fatto poi che si debba discutere dell'attività dell'Ente e dei suoi problemi è una cosa molto ampia perchè tale attività non è soltanto culturale, ma è anche di carattere amministrativo e di altro genere. Ora se si tratta di discutere semplicemente delle iniziative di carattere culturale ed artistico non c'è bisogno di inserire quest'altro inciso.

GIANQUINTO. Che male c'è se in una riunione pubblica si discute anche dell'attività della Biennale e della sua gestione amministrativa?

CODIGNOLA. Mi meraviglia che il senatore Spigaroli respinga questo emendamento!

FERRONI. Mi sembra che questo emendamento, senatore Spigaroli, non aggiunga nulla a quello che in realtà si verificherà: si discuteranno, infatti, tutti i problemi. Voler fare questa aggiunta perciò è assolutamente superfluo; direi anzi che è peggiorativa della situazione perchè andiamo a vincolare i temi della discussione.

ANTONICELLI. Non sono d'accordo, senatore Ferroni. Queste pubbliche riunioni sono promosse per una finalità, ma qual è questa finalità? Quella indubbiamente indicata dal senatore Gianquinto nel suo emendamento. Se questa, come mi pare, è gestione pubblica perchè non ci deve essere un controllo della gestione? Lo abbiamo fat-

to per l'università; perchè allora non dovremmo farlo per la Biennale?

PRESIDENTE. Il senatore Spigaroli forse non si è spiegato. Non si escludono le discussioni perchè sono ammesse dalla legge.

SPIGAROLI, f.f. relatore alla Commissione. Sì, ma le discussioni sono relative a iniziative culturali. Seguiamo la logica delle espressioni: il Consiglio direttivo delibera relativamente ad iniziative culturali e artistiche che possono essere proposte da persone, gruppi, enti, istituzioni, associazioni, nonchè da pubbliche riunioni; quindi le pubbliche riunioni hanno lo scopo di proporre iniziative culturali e artistiche. Finchè ci limitiamo a questo siamo d'accordo, ma quando vogliamo fare di queste pubbliche riunioni una specie di assemblea nella quale si discute dell'attività dell'Ente, non siamo più d'accordo.

CODIGNOLA. Capirei la preoccupazione del senatore Spigaroli se dessimo dei poteri...

SPIGAROLI, f.f. relatore alla Commissione. Ma non è serio, a mio avviso, conferire a questi organismi, per cui non sono richieste particolari garanzie, la competenza di fare discussioni di questo genere.

FARNETI. Ma le amministrazioni comunali convocano quotidianamente delle pubbliche riunioni.

SPIGAROLI, f.f. relatore alla Commissione. Nessuno le obbliga a farlo.

ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo ritiene che quando si convocano queste riunioni qualunque cosa può essere discussa e qualunque cosa può succedere, sicchè lo stabilire o meno nella legge che si discutano indirizzi culturali, eccetera, non comporta rilevanti differenze. Mi rimetto alla Commissione.

DINARO. Per dichiarazione di voto: la discussione e le opposizioni non devono essere, a mio avviso, predisposte mediante la loro istituzionalizzazione; discussione e opposizione sono garantite dalla nostra libertà di stampa, quindi l'emendamento del senatore Gianquinto è superfluo. Voto contro.

PREMOLI. Io dico che la lettera *q*) è talmente ampia da consentire veramente, in campo culturale ed artistico, ogni possibile proposita ed ogni possibile discussione. Non riesco quindi a capire l'utilità di queste parole aggiuntive, per cui voto contro l'emendamento presentato dal senatore Gianquinto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Gianquinto.

(Non è approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo 11, i seguenti commi:

« Le deliberazioni di cui alla lettera *a*) dovranno essere trasmesse, per il visto di legittimità, al Presidente del Consiglio dei ministri che, sentiti i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo, provvede, entro il termine di sessanta giorni, trascorso il quale le deliberazioni diventano esecutive.

Le deliberazioni di cui alla lettera *m*) devono essere approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro ».

ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Questo emendamento mentre fa fede dell'impegno del Governo a non influire sulle scelte culturali ed artistiche della Biennale, tende a legare l'andamento della Biennale, sia pure nelle forme più aperte e democratiche possibili, ad uno schema di funzionamento degli enti dello stesso tipo inquadrandolo nelle forme attualmente in vigore. Viene, dunque, prevista per le deliberazioni di cui alla lettera *a*)

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

60ª SEDUTA (30 giugno 1971)

una vigilanza, da parte della Presidenza del Consiglio, particolarmente per quanto riguarda la spesa, dato che lo Stato contribuisce con un miliardo all'anno alla vita della Biennale. Il primo comma stabilisce, dunque, un puro vincolo di legittimità, e non di merito, circa l'attribuzione esatta delle spese alle varie disponibilità dell'Ente e, in particolare, ai vari capitoli del bilancio dei Ministeri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo. Il secondo comma, invece, relativamente alla lettera *m*), stabilisce una pura azione di vigilanza circa un argomento così delicato come quello delle indennità spettanti ai componenti del Consiglio direttivo.

ANTONICELLI. Per quanto riguarda la lettera *m*) posso essere d'accordo, ma per quanto si riferisce alla lettera *a*), faccio presente che si tratta di una attività ben diversa!

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È un visto di legittimità, non di merito; cioè si tratta di non superare i limiti del contributo assegnato.

GIANQUINTO. Il Gruppo comunista è fermamente contrario all'emendamento presentato dal Governo, sia per quanto riguarda il primo comma sia per il secondo; si tratta infatti di un emendamento che viola il principio di autonomia responsabile che sta a base della nuova Biennale di Venezia. Vero è che, formalmente, si parla di visto di legittimità; però, di fatto, attraverso questo visto si contrabbanda un controllo di merito.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. C'è un termine di tempo però!

GIANQUINTO. È proprio il termine di tempo che lascia intravedere questo proposito del Governo, sia perchè si chiede il concerto del Ministero della pubblica istruzione e del Ministro del turismo, concerto che sotto il profilo della legittimità (se fosse veramente tale) non sarebbe nuovo; sia

perchè il termine di sessanta giorni è stato escogitato perchè i due Ministeri, più la Presidenza del Consiglio dei ministri, possano fare un sindacato di merito che si renderà possibile appunto grazie al controllo di legittimità. Quando si pensa che l'articolo 11, lettera *a*), parla di un piano quadriennale di massima dell'attività della Biennale, che senso ha, io domando, un controllo di legittimità quando si tratta soltanto di un piano generico? Per quanto poi riguarda il bilancio, nel testo proposto dalla Sottocommissione è stato introdotto il collegio dei sindaci e dei revisori dei conti che ha il compito precipuo di controllare la legittimità di tutti gli atti della Biennale e delle delibere del consiglio direttivo; aggiungo che sia i sindaci che i revisori dei conti sono di prevalente nomina governativa. Noi abbiamo escluso ogni ingerenza del Potere esecutivo nel consiglio direttivo della Biennale, dato che è prevista la rappresentanza della Presidenza del Consiglio; al contrario — e giustamente — questa ingerenza esiste nel collegio dei sindaci e dei revisori dei conti. Il Governo dice: noi diamo i soldi e abbiamo il diritto di controllare che fine fanno; ma, bisogna distinguere: la Biennale, a norma dell'articolo 33 della Costituzione, è un ente autonomo, quindi è giusto che il Potere esecutivo svolga un controllo sull'uso e la gestione dei fondi, ma non perchè li concede, ma perchè si tratta di denaro pubblico e questo deve essere assegnato secondo legge.

Io respingo questo concetto feudale e arcaico per cui il Governo controlla dove vanno a finire i soldi, soltanto perchè li « dà »!

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È la stessa cosa: si tratta soltanto di intendersi; il Governo gestisce il pubblico denaro.

GIANQUINTO. Ma perchè denaro pubblico, non perchè viene erogato. Il controllo viene svolto dal collegio dei sindaci e dei revisori dei conti: è in questo modo che noi, con correttezza costituzionale, abbiamo posto il problema dell'autonomia. Ricordo che nella passata Legislatura il testo

approvato dalla Camera dei deputati recava questa stessa norma che è stata una delle ragioni di ferma opposizione del nostro Gruppo, e la Sottocommissione — in questa sede — ha escluso con particolare intenzione della norma, eliminando, appunto, il controllo di legittimità del Potere esecutivo e affidandolo al collegio dei sindaci e dei revisori dei conti. Per questi motivi siamo contrari all'emendamento anche nella seconda parte, cioè per quanto riguarda la lettera *m*). Perchè bisogna partire da questa sfiducia aprioristica nei confronti del senso di responsabilità dei membri del consiglio direttivo? Si tratta di un ente autonomo, vale a dire di un ente che si autogestisce responsabilmente ed è per questo che abbiamo introdotto la pubblicità delle sedute del Consiglio direttivo, norma che ora il relatore vuole sopprimere: attraverso la pubblicità noi abbiamo voluto raggiungere un controllo popolare che si espliciti anche sulla misura delle indennità.

FERRONI. Da molti anni non ho più rapporti con gli enti lirici, ma se non vado errato questo emendamento del Governo propone per la Biennale una condizione nettamente inferiore — rispetto all'autonomia — non solo di per sé, ma anche rispetto all'autonomia degli enti lirici italiani; perchè credo che i programmi e i bilanci degli enti lirici siano quanto meno visti da una commissione, formata dagli stessi sovrintendenti e da esperti, che dà un pronunciamento di massima, senza entrare nel merito, ma soltanto per avere un certo coordinamento: si vuole evitare, per esempio, che uno stesso spettacolo possa essere ripetuto, per una qualche coincidenza, da più enti lirici. In questo senso il coordinamento lo accetto, ma non nel caso della Biennale che è un ente lirico e che ha una sua precisa autonomia sulla quale è pur giusto, in effetti, un certo controllo; ma un controllo del tipo proposto dal Governo è veramente la espressione più ipocrita di una volontà conservatrice che io abbia mai pensato potesse manifestarsi a proposito del presente disegno di legge. Chi mi ha seguito nel lavoro sa che io sono stato quanto mai conciliativo;

ma qui mi trovo di fronte ad un ostacolo per me insuperabile; se l'emendamento venisse accolto l'autonomia della Biennale non esisterebbe più. Potrei accogliere il secondo comma dell'emendamento, ma per il primo sono decisamente contrario, perchè è un emendamento che svuota la legge di quel contenuto liberale di autonomia che intendevamo darle.

CODIGNOLA. Il collega Ferroni ha già esposto ciò che dovevamo dire; io insisterei sul carattere contraddittorio che rischiamo di dare al presente disegno di legge con l'emendamento del Governo. Quando all'articolo 1 parliamo di Ente autonomo, ci riferiamo ad una definizione di autonomia che è costituzionale. Si tratta dello stesso problema al quale ci siamo trovati di fronte in occasione della riforma universitaria e per cui ci siamo guardati bene dal prevedere un intervento di questo tipo che sarebbe gravissimo. Anzi, molti senatori di parte democristiana ci hanno ricordato che un intervento del genere avrebbe reso impossibile l'esercizio dell'autonomia e ci siamo appellati agli organi tradizionali dello Stato che esercitano un controllo posteriore di legittimità ma non preventivo. Un controllo preventivo — prescindiamo dalla questione dei sessanta giorni — è paralizzante, perchè (come voi vi rendete conto) qualsiasi obiezione sul piano della legittimità può essere mossa con facilità, direi anche se non risponde al vero. Se si vuol far perdere tempo alla Biennale si solleva un'obiezione; a questa obiezione il Consiglio direttivo deve rispondere e, se vuole sostenere le sue posizioni, aprire un discorso di imprevedibile durata con il Ministero. E poichè si tratta di una mostra che da dei termini, di fatto si potrebbero imporre, con il pretesto della legittimità, scelte non desiderate dal consiglio.

Ora, quando istituivamo all'articolo 14 il collegio dei sindaci e gli attribuiamo un controllo addirittura sugli atti amministrativo-finanziari, l'unico intervento legittimo da parte dello Stato non può che riguardare appunto il modo come vengono erogati i fondi, ma dal punto di vista della regolarità

amministrativa, non delle scelte; perchè voi capite che quando si parla di « visto » di legittimità si può dire tutto.

Bisogna decidersi e fare le cose con una certa coerenza. O facciamo una legge per uno statuto autonomo, o altrimenti diciamo che la Biennale è un organismo dello Stato che organizza delle manifestazioni. Se la decisione è di istituire un ente autonomo, non c'è che da riconoscere allo Stato che eroga i fondi una garanzia sulla regolarità della gestione. E questa garanzia noi la diamo con l'articolo 14.

Il problema di cui discutiamo è di una gravità estrema, perchè investe la sostanza stessa della legge. I guai della Biennale sono nati appunto dalla sua incapacità di essere un ente autonomo, tanto vero che stiamo cercando di elaborare questo disegno di legge riguardante il suo statuto. Ma ecco che si interviene dicendo: autonomo sì, ma fino al punto in cui lo Stato non interferirà. Che cosa dobbiamo fare? Bisogna decidersi!

PREMOLI. Voterò a favore dell'emanato proposto dal Governo, proprio perchè conosco la disinvoltata amministrazione di certi enti autonomi. Siccome qui si tratta di un controllo di legittimità, mi sembra giusto demandare al Governo e non ad altri questo controllo.

ANTONICELLI. Non intravede i pericoli?

PREMOLI. Se il termine di due mesi viene rispettato il controllo mi dà anzi una garanzia.

DINARO. Vorrei richiamare brevemente il concetto di autonomia riferito all'Ente della Biennale, che è un concetto di autonomia culturale, di iniziativa culturale, che nulla ha a che vedere con l'autonomia amministrativa.

CODIGNOLA. C'è il collegio dei sindaci!

DINARO. Ma l'emendamento del Governo riguarda una particolare attività!

CODIGNOLA. Riguarda il bilancio!

DINARO. Insomma, per le spese che in massima parte vengono affrontate e sostenute dallo Stato, quali garanzie vengono date a quest'ultimo? Questo è il punto: si debbono o non si debbono dare delle garanzie allo Stato che paga?

CODIGNOLA. Per l'università che cosa facciamo?

DINARO. La questione dell'università è un'altra, perchè lì si tratta dell'insegnamento a livello universitario che è tradizionalmente autonomo con tutti gli annessi e connessi; qui, invece, confluiscono iniziative di singoli, di gruppi, eccetera, che chiedono di essere valorizzate, acquisite, finanziate, e finanziate dallo Stato.

Io suggerirei, se fosse possibile, di ridurre il termine a trenta giorni.

PAPA. Non è questione di trenta o di sessanta giorni!

DINARO. Capisco che non è questa la questione: capisco anche certi aspetti di preoccupazione per l'autonomia, ma ad un certo punto, dato lo spreco di quattrini che notoriamente è stato fatto in passato...

CODIGNOLA. Da enti controllati dallo Stato!

DINARO. Anche. Garantirsi contro spese così allegre è un nostro dovere. Non si intende incidere sull'autonomia dell'iniziativa culturale, ma s'intende esercitare un controllo di legittimità sulle spese.

PAPA. Non si dice questo: si parla di controllo relativamente al piano quadriennale di massima per le attività e al bilancio annuale preventivo e consuntivo. Vi rendete conto di questo?

DINARO. Se vengono incluse iniziative non previste, il Governo non deve poter controllare?

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)60^a SEDUTA (30 giugno 1971)

FERRONI. È il comitato, non il Governo, che deve decidere sulle iniziative non previste.

CARRARO. Mi sembra, onorevole Presidente, che la discussione abbia assunto un tono un po' troppo acceso, perchè in primo luogo si è pensato che l'autonomia della Biennale non fosse pregiudicata da un controllo di legittimità che, nella realtà, non è in contrasto con il concetto di autonomia — tanto che gli enti locali, per la nuova legislazione, sono sicuramente enti autonomi ma le loro deliberazioni sono soggette ad un visto di legittimità anche se non più ad un controllo di merito — ed è poi escluso se, nell'ambito di un ragionevole limite di tempo (sessanta giorni), il Ministero non si pronuncia, il che elimina la possibilità di temporeggiamenti. D'altra parte, se lo Stato spende un miliardo di lire, somma molto importante per un ente culturale come la Biennale ma non meno importante per il bilancio statale, a me sembra senz'altro giustificato un controllo preventivo e consuntivo, almeno sotto il profilo della legittimità, limitato ai piani di massima per le attività ed al bilancio annuale preventivo e consuntivo ed inteso ad accertare appunto se tali piani siano formulati in modo conforme alle disposizioni proprie dell'Ente e se le somme stanziare siano effettivamente sborsate secondo quanto previsto dagli stessi.

GIANQUINTO. C'è il collegio sindacale.

CARRARO. Il collegio dei sindaci non ha altro potere se non quello di vigilare sulla corrispondenza della spesa alla delibera dell'Ente.

CODIGNOLA. Se all'Ente si fa deliberare qualcosa di diverso da ciò che voleva evidentemente la situazione cambia.

CARRARO. Come ho già detto, il problema è quello di accertare se l'Ente abbia deliberato in maniera conforme ai compiti demandatigli dalla legge.

GIANQUINTO. In caso contrario si ricorre al Consiglio di Stato.

CARRARO. Sarà la Biennale a far ricorso al Consiglio di Stato contro il mancato visto di legittimità.

In conclusione, a me sembra che si dramatizzi e che si dia alla norma contenuta nell'emendamento del Governo un significato che assolutamente non ha.

ANTONICELLI. Se il Governo l'ha proposta un significato deve pur averglielo dato!

CARRARO. Ma la loro porte gli sta dando, ripeto, un significato ben diverso da quello che emerge dalla lettera dell'emendamento e dalle parole con cui l'onorevole Sottosegretario lo ha illustrato, poichè si tratta chiaramente di legittimità e non di merito. Se poi un governo volesse interpretare diversamente la norma, operando un controllo di merito sotto la parvenza di quello di legittimità, una volta tanto il senatore Gianquinto troverebbe il mio voto accanto al suo contro tale modo di procedere.

GIANQUINTO. Lei mi insegna che esistono numerosissimi modi per esercitare un controllo di merito mascherato da controllo di legittimità. Ora il collegio dei sindaci ha diritto di intervenire alle sedute del consiglio direttivo, a norma del codice civile, e l'articolo 14 del disegno di legge afferma che esso esercita il controllo sugli atti amministrativi, non solo su quelli finanziari, dell'Ente: cosa volete di più, allora?

CARRARO. Atti amministrativi sono in questo caso gli atti di erogazione della spesa.

GIANQUINTO. Quelli sono atti finanziari, senatore Carraro!

FERRONI. Non sono un giurista, non mi intendo di diritto, e vorrei portare un concreto esempio. Prima ho parlato della ipocrisia con cui si tenta di svuotare il prov-

vedimento del suo contenuto democratico avanzato, che credo fosse nell'intenzione dei più: ora desidero rettificare, poichè voglio credere che il Governo sia nella più perfetta buona fede, convinto di rispettare una prassi, una ortodossia. Ma io domando: il giorno in cui — per un'ipotesi qualsiasi — ad esempio il Festival musicale per mancanza di produzione venisse ridotto al lumicino e fosse invece incrementata l'attività teatrale, il Governo potrebbe forse intervenire osservando che ciò non era nelle previsioni, il miliardo essendo stato concesso anche per le attività musicali? Allora la libera scelta del consiglio verrebbe annullata!

Ho parlato di musica perchè il Festival musicale è nato in un certo periodo, quando la musica moderna, dodecafona o d'altro tipo, non era eseguita nelle sale comuni di concerto e bisognava fare in modo che gli italiani conoscessero la produzione internazionale.

Oggi accade che ai festival musicali il più delle volte viene programmata musica già eseguita in sale di concerto di tutto il mondo; il che può far pensare che ad un certo momento occorra un respiro per questo settore incrementandone un altro. Ed allora ecco che il controllo di legittimità diventa controllo di merito.

PRESIDENTE. Ma perchè il Governo si dovrebbe opporre?

FERRONI. Ho già detto che si tratta di un esempio da pratico che affido alla meditazione non dell'uomo di partito ma dell'uomo di diritto qual è il collega Carraro.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, desidero molto brevemente replicare in ordine all'affermazione secondo la quale esisterebbe già il controllo dei sindaci. Al riguardo, non posso che associarmi a quanto detto dal senatore Carraro, aggiungendo che il controllo dei sindaci è di contenuto totalmente diverso: riguarda la rispondenza degli atti amministrativi e finanziari alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione; essi non hanno altro potere in via generale,

né questo provvedimento dà ai sindaci altro potere oltre questo.

Nel caso in esame ci troviamo di fronte a questo problema: abbiamo un ente, la Biennale, che spende del pubblico denaro. Si tratta di vedere se, in nome dell'autonomia, vogliamo evitare che vi sia un qualunque controllo pubblico non sul modo come è speso il denaro ma sulla quantità in cui tale denaro viene speso.

FERRONI. Ecco il problema!

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi scusi, senatore Ferroni, ma se la Biennale fa un bilancio, ad esempio, di due miliardi senza averne la possibilità, alla fine è chiaro che in qualche maniera tale ente verrà a trovarsi in condizioni molto difficili e dopo sarà lo Stato a dover intervenire. Il problema è solamente questo: consentire allo Stato di valutare se la spesa globale dell'Ente resti nell'ambito delle effettive possibilità che il pubblico contributo dà all'Ente stesso; vedere se l'attribuzione secondo le voci di spesa alle varie iniziative che fanno riferimento a certi capitoli di bilancio sono compatibili con le previsioni di spesa dei capitoli per apportare eventuali variazioni di bilancio. Potrebbe venire l'anno in cui a Venezia si decida di non fare più la Biennale di arte e di destinare i relativi fondi ad altre attività di competenza di un altro Ministero; in questo caso è chiaro che sarà necessario provvedere alla corrispondente variazione di bilancio. Questo è il tipo di controllo di legittimità di cui si parla nell'emendamento governativo. Si tratta semplicemente di verificare non il merito ma la legittimità delle previsioni di massima quadriennali, eccetera, rispetto alle disponibilità di bilancio dell'Ente ed all'impegno che lo Stato si è assunto nei suoi confronti.

CODIGNOLA. Mi permetto, signor Presidente, di proporre che questo emendamento venga accantonato perchè connesso all'articolo 10; è in discussione, infatti, sempre il concetto dell'autonomia.

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)60^a SEDUTA (30 giugno 1971)

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, resta stabilito che l'esame dell'articolo 11 viene sospeso.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 20,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
Dott. ENRICO ALFONSI